



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000255 P-4.23.2.2
del 19/01/2016



13138163

Codice sito: 4.2./2015/22

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Gabinetto

(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

(rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto

(gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

C/o CINSEDO

ROMA

(conferenza@pec.regioni.it)

All'Assessore della Regione Toscana

Coordinatore Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lazio

Coordinatore vicario Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle

Province autonome

LORO SEDI

(CSR PEC LISTA 3)

Oggetto: Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al Capo II del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Si comunica che, a seguito di quanto convenuto nella odierna riunione, a livello tecnico, gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno trasmesso la nuova formulazione dello schema di accordo indicato in oggetto con la relativa relazione.

Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.statoregioni.it.

Il Direttore

Antonio Naddeo

S. H. Corusello

SCHEMA DI ACCORDO tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTA la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di "istituti tecnici superiori" (di seguito I.T.S.);

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (di seguito, I.T.S.);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’articolo 1, comma 46, della citata legge il quale dispone che accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori i giovani e gli adulti con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” del 5 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali

e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.;

VISTO il documento tecnico denominato "Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91" allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;

VISTO lo schema di Accordo trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data, compresi gli allegati tecnici di cui al precedente punto, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano al presente Accordo

SANCISCE il seguente Accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati

Articolo 1 Oggetto

Il presente accordo è adottato ai sensi del comma 46, articolo 1, della legge 107/2015 e concerne la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento nei limiti necessari, in termini di competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, ridefinito ai sensi del presente accordo.

Articolo 2

Realizzazione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore

Le Regioni, con riferimento alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le finalità di cui all'articolo precedente, individuano, nei limiti della durata oraria vigente, le modalità per il loro svolgimento da parte dei soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le Fondazioni ITS.

Articolo 3

Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore

1. Le specializzazioni nazionali di riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di

istruzione e formazione tecnica superiore e le relative competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 provvederà il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in linea con quanto previsto all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.

3. Nelle more della realizzazione delle attività disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato "Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91" allegato al presente accordo.

4. E' fatta salva la possibilità a partire dall'anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente.

Articolo 4

Correlazione tra filiere formative

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" del 5 febbraio 2013.

Articolo 5

Province Autonome di Trento e di Bolzano

Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. All'attuazione di quanto previsto nel presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e della Ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Allegato A

Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91.

La competenza "Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune" è integrata come segue:

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strutture linguistiche formali orali e scritte, ovvero modi interni di organizzazione linguistica, per dare efficacia alla comunicazione interpersonale e professionale - Utilizzare strumenti e tecniche specifiche per l'analisi e la valorizzazione di documenti tecnici finalizzati a reperire e condividere informazioni e istruzioni; - Documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità; - Utilizzare modalità di gestione della relazioni e di comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e alle diverse tipologie di interlocutori - Comunicare in lingua inglese (livello B1 QCER) 	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti linguistici e informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione - Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi standard e specialistici (morfosintassi, lessico, analisi testuale, cicli inferenziali di interpretazione, lettura e argomentazione) - Tipologie testuali di presentazione professionale di se stessi, di testi tecnici continui e non continui e di reporting su più su più canali e con diversi livelli di approfondimento - Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi di informazioni e dati - Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti <p><i>(tutte le conoscenze sono riferite anche alla interazione in lingua inglese livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER))</i></p>

La competenza "assumere comportamenti e strategie funzionali ad una efficace ed efficiente esecuzione delle attività" relativa all'ambito gestionale resta invariata.

Viene introdotta la competenza "Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici" come segue:

Competenza Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Risolvere problemi di geometria analitica - Applicare i metodi della trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli. - Utilizzare gli strumenti metodologici dello studio di funzione - Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche, con metodi grafici o numerici - Costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi utilizzando informazioni statistiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche e classificazione di equazioni, disequazione e sistemi di equazioni (I, II o grado superiore). Relative metodologie di risoluzione e rappresentazione sul piano cartesiano. - Caratteristiche ed elementi della geometria analitica (piano cartesiano, punti, rette, coniche, iperboli...). - Trigonometria: proprietà e teoremi dei triangoli. Notazione specifica. Relazioni goniometriche. - Definizione e classificazione delle funzioni; studio di funzione. - Concetto di derivata di una funzione. - Equazioni, disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. - Principi di statistica: indicatori, medie, probabilità, stime, leggi - Distribuzioni di probabilità e relative rappresentazioni grafiche - Applicativi informatici a supporto dei flussi di dati

RELAZIONE allo schema di accordo tra Governo, Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Il comma 6 della legge n. 107/2015 ha previsto che i giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso anche del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo si fa presente che in attuazione delle previsioni di cui all'art. 4, punto 3, del citato d.P.C.M., con il decreto n. 91 del 7 febbraio 2013 n. 91, emanato dal MIUR di concerto con il MLPS, sono stati determinati gli standard minimi formativi dei percorsi IFTS ed è stato anche stabilito che a conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la fase di prima applicazione del decreto deve essere oggetto di attività di monitoraggio e valutazione e di manutenzione degli standard formativi ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi stessi. Il successivo articolo 7 (clausola di salvaguardia) prescrive che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal decreto di che trattasi con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Considerato che i percorsi IFTS sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con le Regioni è stato condiviso che le specializzazioni nazionali di riferimento e gli standard delle competenze comuni e tecnico professionali debbano esser, nei limiti di cui sopra, riviste e complessivamente potenziate al fine di meglio corrispondere alle mutate richieste del mondo del lavoro.

Ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi, la suddetta rivisitazione riguarderà il potenziamento di tutti i percorsi formativi IFTS, e terrà conto di tutte le specificità delle filiere formative di provenienza dei potenziali iscritti ai percorsi, ivi compresi i diplomati IeFP

Al fine di dare immediata attuazione al disposto di cui alla legge 107/2015, a salvaguardia degli allievi iscritti, in possesso del diploma IeFP, che vogliono accedere ai percorsi ITS, si è ritenuto di integrare per il biennio 2016/2017 le competenze linguistiche e logico matematiche.

L'importanza di rafforzare le medesime competenze è condiviso dalle stesse fondazioni ITS, afferenti alle sette aree tecnologiche, che le considerano tra quelle più critiche e pertanto utili per consentire ai ragazzi, in particolare quelli che provengono dai percorsi IeFP di poter superare la prova selettiva, necessaria per poter accedere ai percorsi di specializzazione terziaria non universitaria.

La bozza di accordo Stato Regioni ha inoltre natura di invarianza di spesa, per le due ragioni che si illustrano di seguito.

1. Si opera una revisione delle competenze di base dei percorsi IFTS previsti dal DM 91/2013, senza aumentarne né il monte ore, né i costi complessivi di tali percorsi, fissati dall'allegato c del DPCM 25 gennaio 2008 in 800/1000 ore, con un limite di costo di 160.000 euro. Ciò significa che il singolo percorso IFTS attuato non avrà una modifica di costo a seguito dell'attuazione della presente bozza di accordo.

Il presente accordo, essendone una parziale modificazione, ha la medesima natura del DM 91/2013, il quale aveva, come sopra detto, già carattere di invarianza di spesa.

2. In secondo luogo, si evidenzia come la definizione delle competenze dei percorsi IFTS non ha infatti impatto sulla finanza pubblica, poiché, a differenza dei percorsi di istruzione, non vi è un organico docente da assegnare da parte del Ministero dell'Istruzione. Al contrario, i percorsi IFTS sono realizzati da parte dei soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 144/99 (istituti scolastici, università, enti pubblici di ricerca, centri di formazione professionale, imprese ed enti locali), con un finanziamento ad hoc, derivante dalla programmazione regionale, a seguito di avvisi ad evidenza pubblica, valevoli per un tempo definito, di norma per una singola annualità.

Vi è innanzitutto da evidenziare come gli IFTS non siano finanziati con risorse statali. Il decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135 del 7 agosto 2012, ha modificato l'art. 1 comma 875 della legge 296/2006, introducendo il fondo statale per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Tale fondo, ripartito annualmente tra le Regioni, finanzia esclusivamente i percorsi ITS, mentre i percorsi IFTS, sempre programmati dalle Regioni, sono finanziati dalle risorse comunitarie dei POR FSE, o da risorse di bilancio delle Regioni.

Saranno quindi le programmazioni delle singole Regioni a definire il numero dei percorsi IFTS da realizzare sui territori, l'ammontare delle risorse stanziato a tal fine e le relative fonti di finanziamento.

Non essendovi per altro alcun obbligo di legge che imponga né la erogazione di percorsi IFTS né il loro finanziamento, in molte Regioni non viene programmata l'attivazione di percorsi IFTS.

In conclusione, l'accordo che si propone non ha in sé alcun impatto di spesa, limitandosi a ridefinire alcune competenze comuni degli standard formativi dei percorsi IFTS di cui al DM 91/2013, finalizzati a consentire anche agli studenti con diploma professionale a seguito di frequenza dei percorsi IeFP di cui al Capo III del D.lgs. 226/05 di accedere e seguire con profitto i percorsi ITS.

Il presente accordo non modifica il limite massimo del singolo percorso IFTS definito dall'allegato c) del DPCM 25 gennaio 2008.

La spesa relativa ai percorsi IFTS è indipendentemente dal presente accordo, essendo definita nell'ambito della programmazione regionale, sulla base di avvisi ad evidenza pubblica, sulla base delle risorse individuate e rese disponibili dalle singole regioni.